

## **Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. 27.12.2013 n. 147 e D.M. 10.3.2014 n. 55), e procedure assimilate (art. 116 e 117 d.p.r. 115/2002).**

Il presente documento si propone di predisporre un prontuario avente ad oggetto la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e procedure assimilate (artt. 116 e 117 d.p.r. 115/2002 e succ. mod.).

Di seguito si indicano gli obiettivi che hanno ispirato l'adozione del predetto protocollo, tra i quali:

- Standardizzazione della modulistica utilizzabile per richiedere l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e per richiedere la liquidazione dell'onorario e delle spese derivanti da prestazione professionale;
- Riduzione dei tempi di ammissione al beneficio e di decisione sulle istanze di liquidazione degli onorari e delle spese derivanti da prestazione professionale;
- Condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- Riduzione del numero di opposizioni;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- Riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie).

La Presidenza del Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare procedure operative attraverso le quali è possibile prevedere una naturale riduzione degli adempimenti di cancelleria, dei tempi tecnici e dei costi generali.

*Viene concordata una procedura standard, che preveda :*

- A) Che, ove possibile, il richiedente l'ammissione al beneficio dichiari espressamente di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti il Patrocinio presso il difensore;*
- B) Che il difensore, in sede di richiesta di liquidazione, dichiari di aderire al protocollo e rinunci preventivamente all'opposizione al decreto di pagamento, qualora sia totalmente conforme, per voci ed importi, ai valori concordati;*
- C) Che il difensore presenti la richiesta di liquidazione al termine della fase corrispondente all'attività svolta e, per la fase giudiziale, al termine dell'udienza definitiva del giudizio: tale richiesta potrà essere formulata anche oralmente oppure mediante modulistica appositamente predisposta.*

**In particolare, l'emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento nel corso dell'udienza – riguardanti chiaramente i soli casi di liquidazione del difensore di imputato e parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - consentirebbe all'Ufficio la naturale riduzione delle**

comunicazioni e notifiche necessarie prima di procedere alla dichiarazione di esecutività del provvedimento emesso dal Giudice e, ai beneficiari, una sensibile riduzione della tempistica per la riscossione del credito.

**Le istanze di liquidazione, pertanto, saranno presentate in udienza e decise nel corso della stessa udienza con lettura alle parti al fine di eliminare gli adempimenti di cancelleria.** Si conviene peraltro che, sempre in udienza, il difensore sottoscriva per presa visione e rinuncia all'impugnazione il decreto di liquidazione per accelerare i tempi previsti per la irrevocabilità del provvedimento. **Sarà possibile, anche, da parte del difensore, chiedere a verbale la liquidazione dell'onorario dichiarando di aderire al protocollo, secondo le fasce di liquidazioni indicate di seguito.**

*Qualora non fosse possibile depositare la richiesta di liquidazione in udienza e si intenda comunque aderire al protocollo, fermi i punti A e B precedentemente descritti, il difensore dovrà presentare l'istanza di liquidazione al Front Office con allegata la seguente documentazione: copia della sentenza, decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestato del Consiglio dell'Ordine di iscrizione del difensore nello speciale elenco ex art 81 D.p.r. 115/02, verbali di udienze o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato anche che si sia trattato di udienze di trattazione o meno), stampa della presentazione della istanza web sul portale [LSG.giustizia.it](http://LSG.giustizia.it) del Ministero della Giustizia. E' previsto, di regola, che la richiesta di liquidazione venga decisa entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.*

Per quanto riguarda le procedure assimilate (art. 116 e 117 d.p.r.115/2002), che saranno presentate al Front Office, con allegata stampa della presentazione della istanza web sul portale nazionale [LSG.giustizia.it](http://LSG.giustizia.it) del Ministero della Giustizia, si concorda quanto segue:

- In caso di istanza di liquidazione del difensore d'ufficio, l'istanza deve contenere la dichiarazione che il difensore non ha già presentato altra analoga istanza in caso di assistenza di più coimputati. All'istanza va allegata: copia della sentenza, verbali di udienza o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato anche che si sia trattato di udienze di trattazione o meno), lettera raccomandata con la quale si richiede il pagamento degli onorari all'assistito, decreto ingiuntivo con il quale viene liquidato dal giudice civile il compenso, verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso;
- In caso di istanza di liquidazione del difensore dell'irreperibile, all'istanza di liquidazione deve essere allegata: copia della sentenza, verbali di udienza o, in alternativa, prospetto delle udienze con attestato del cancelliere di presenza del difensore (per quelle dibattimentali dovrà essere attestato anche che si sia trattato di udienze di trattazione o meno), lettera raccomandata con la quale si richiede il pagamento degli onorari all'assistito all'ultimo indirizzo utile, se presente nel fascicolo, ricerche anagrafiche con relativi esiti, ricerche DAP con relativi esiti.

Si allegano le seguenti note spese da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni, conformemente alle nuove previsioni contenute nella **tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55.**

#### **FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI**

- Nota Spese n. 1

Per attività rilevanti quali interrogatorio dell'indagato, partecipazione ad atti ex art 360 c.p.p., partecipazione ad atti di perquisizione e sequestro, partecipazione ad attività di consulenza tecnica di parte, attività di indagine difensiva ai sensi art 327 bis e ssg cpp,

**euro 300,00**

- Nota Spese n. 2

In caso di cumulo di più attività di cui alla nota 1

**euro 500,00**

- Nota Spese n. 3

Opposizione a richiesta di archiviazione e partecipazione a successiva udienza camerale; partecipazione ad udienza camerale a seguito di richiesta ex art 411 co 1 bis c.p.p ; estinzione del reato per oblazione

**euro 500,00**

Nb: le attività difensive descritte in nota n°3 vanno liquidate autonomamente rispetto a quelle descritte nelle note 1 e 2, potendosi cumulare con esse.

### RITO MONOCRATICO

- Nota Spese n. 1

Rito monocratico "definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p., senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato": **euro 500,00**  
(nel caso in cui si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria si applicano i parametri seguenti);

- Nota Spese n. 2

Rito monocratico ordinario con 1 ud tratt. o con rito alternativo ( patteggiamento , abbreviato e abbreviato condizionato documentale): **euro 750,00;**

- Nota spese n. 3

Rito Monocratico con abbreviato condizionato testimoniale: **euro 900,00;**

- Nota spese n. 4

Rito monocratico fino a tre udienze di trattazione: **euro 1.140,00;**

- Nota spese n. 5

Rito monocratico oltre tre udienze di trattazione: **euro 1.500/00;**

- Nota Spese n. 6

Rito monocratico oltre cinque udienze di trattazione: **euro 1.800/00.**

### RITO COLLEGIALE

- Nota Spese n. 1

Rito collegiale "definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p., senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato": **euro 500,00;**  
(nel caso in cui si giunga a sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di attività istruttoria si applicano i parametri seguenti);

- Nota Spese n. 2

Rito Collegiale ordinario con rito alternativo (patteggiamento, abbreviato e abbreviato condizionato documentale): **euro 900,00;**

- Nota spese n. 3

Rito collegiale con abbreviato condizionato testimoniale: **euro 1.100,00;**

- Nota Spese n. 4

Rito collegiale fino a tre udienze di trattazione: **euro 1.340,00;**

- Nota spese n. 5  
Rito collegiale fino a cinque udienze di trattazione: **euro 1.600,00;**
- Nota spese n. 6  
Rito collegiale oltre cinque udienze di trattazione: **euro 2.500,00.**

### GIP/GUP

- Nota Spese n. 1 GIP/GUP  
Udienza preliminare senza rito alternativo **euro 700,00;**
- Nota Spese n. 2 GIP/GUP  
Patteggiamento **euro 800,00;**
- Nota spese n.3 GIP/GUP  
Abbreviato o udienza preliminare con integrazione ex 421 bis e sgg c.p.p. **euro 1.000,00;**
- Nota Spese nr.4 GIP/GUP  
Abbreviato condizionato **euro 1.200,00.**

### FASE CAUTELARE

- Nota Spese n. 1  
Riesame ex artt. 309c.p.p. - 324 c.p.p. o Appello ex artt. 310 c.p.p - 322 bis c.p.p. (comprensivo delle istanze cautelari al giudice procedente) **euro 800,00;**
  - Nota Spese n. 2  
In caso di cumulo di procedimenti incidentali al tribunale del Riesame (comprensive delle istanze al Giudice procedente) **euro 1.000,00;**
- Nb: in caso di una o più istanze cautelari senza procedimento incidentale al Trib. del Riesame **euro 200,00;**  
la liquidazione per l'intera fase cautelare non potrà eccedere l'importo di **euro 1.000,00.**

### GIUDIZIO DIRETTISSIMO

- Nota Spese n. 1  
Rito direttissimo monocratico con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari) **euro 600,00;**
- Nota Spese n. 2  
Rito direttissimo collegiale con rito alternativo (comprensivo delle istanze cautelari) **euro 800,00.**

### PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O FERMO O TRASFORMAZIONE DEL RITO DIRETTISSIMO IN ORDINARIO A SEGUITO DI CONVALIDA

- Nota Spese n. 1  
Presenza in udienza di convalida dell'arresto/fermo in carcere o in camera di consiglio ovvero trasformazione del rito direttissimo in ordinario a seguito di convalida **euro 400,00.**

**N.B. Le attività svolte nella fase delle indagini preliminari vanno liquidate al termine della fase corrispondente.**

**Le attività relative alla fase cautelare ed al procedimento di convalida vanno liquidate al termine della fase su cui si innesta la procedura incidentale.**

**N.B. Per udienza di trattazione si intende l'udienza in cui vengono: proposte eccezioni preliminari, presentata istanza di costituzione di parte civile, ammesse e citate le altre parti private, richiesti e ammessi riti alternativi, richiesti, ammessi ed assunti i mezzi istruttori, conferito incarico peritale, proposte istanze, richieste o eccezioni decise con ordinanza, proposte istanze di integrazione probatoria decise con ordinanza, sono state presentate le**

**conclusioni della pubblica accusa e della parte civile, si è proceduto alla discussione del difensore istante.**

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

**Gli importi sono stati concordemente calcolati partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/14, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio, nonché applicando l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106-bis Dpr 115/02 nel caso di soggetto ammesso al gratuito patrocinio o procedure assimilate.**

Poiché l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/14 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono "di regola" essere aumentati fino all'80 % o diminuiti fino al 50 % e che il giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, "*delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, etc. etc.*", le tariffe sono state concordate tenuto conto, in particolare, del minore o maggiore impegno profuso dall'avvocato parametrato alla partecipazione ad un minore o maggiore numero di udienze di trattazione, ferma restando la possibilità del giudice di liquidare un compenso superiore o inferiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

L'inserimento dell'inciso "di regola" vuole ribadire che i parametri sono orientativi e non vincolanti.

- Va ricordato che, ai sensi dell'art. 17 Dpr 115/02, la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio è ridotta della metà rispetto a quello spettante all'avvocato;
- In caso di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale, va aggiunto all'onorario la liquidazione della fase innanzi al Giudice civile, che si liquida in via forfettaria in **euro 400,00**;
- Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n. 55 **sarà liquidato, ove richiesto, anche il rimborso spese forfettarie nella misura prevista dalla legge del 15%**;
- Per i processi con più assistiti ammessi al patrocinio dello Stato, difesi dallo stesso difensore, sarà calcolato un aumento di onorario del 20% fino ad un massimo di 10 imputati in più e del 5% per ogni imputato oltre i primi 10 fino ad un massimo di 20 ex artt 12 Dm 55/2014;
- Per gli **incidenti di esecuzione**, in mancanza di previsione nel D.M. 55/14 di una fase esecutiva e tenuto conto del fatto che nella "fase decisionale" di cui all'art. 12 rientrano anche le difese e la discussione nelle udienze in camera di consiglio, sono stati concordemente previsti i seguenti valori forfettizzati, tenuto conto della riduzione di un terzo previsto dall'art. 106 bis Dpr 115/02:

- **incidenti d'esecuzione senza udienza: € 330,00** (€ 225,00 per la fase di studio + € 270 per la fase introduttiva ridotte di un terzo);

- incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio: € 500,00

**I processi di particolare complessità** e comunque, le ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, nonché **le richieste di liquidazione formulate con richiesta di deroga agli importi di cui alla presente convenzione**, saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

**E' sempre possibile per il difensore del soggetto ammesso al Patrocinio e per il difensore di ufficio che agisce ex artt. 116 e 117 Dpr 115/2002, dichiarare di non aderire al protocollo e richiedere la liquidazione in deroga alle procedure ed agli importi concordati.**

Conformemente a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze gemelle n. 17405 e 17406 (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze del 12.10.12), i parametri concordati e le tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate unicamente per procedimenti conclusi dopo il 3.4.2014, data di entrata in vigore del D.M. 55/14.

**I medesimi importi valgono anche per le liquidazioni richieste ex artt 116 e 117 Dpr 115/02 (onorario e spese al difensore di ufficio ed al difensore di ufficio di imputato irreperibile).**

Sottoscritto negli Uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il 10/03/2016

Il Presidente della Camera Penale di Napoli

Avv. Attilio Belloni



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Avv. Armando Rossi



Il Presidente del Tribunale di Napoli

Dott. Ettore Ferrara

